



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA' BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA ED IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE.

**SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016**

**DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

LOTTO N° 1 “LAZIO”

Sommario

1	Normativa di riferimento.....	5
2	Immobili oggetto dell'appalto.....	5
3	Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore	6
4	Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto	6
5	Durata dell'appalto.....	7
6	Misure di prevenzione e protezione generali.....	7
7	Fattori di interferenza e di rischio specifico.....	8
8	Note di carattere generale	12
9	Stima dei costi della sicurezza.....	12
10	Gestione delle emergenze e pronto soccorso.....	12

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza, che dovranno essere adottate dall'appaltatore di ciascun lotto al fine di eliminare le interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n.81/08, così come modificato dal D.Lgs. n.106/09, ed al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter e l'appaltatore di ciascun lotto che svolgerà i servizi oggetto di appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nei luoghi di lavoro dalle attività svolte dall'appaltatore di ciascun lotto;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nei luoghi di lavoro ove è previsto che debba operare l'appaltatore di ciascun lotto, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il presente documento, detto DUVRI, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i **rischi standard** derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dal concorrente risultato aggiudicatario per ciascun lotto e quelle svolte dal personale delle Amministrazioni e da eventuali altri soggetti presenti od operanti negli immobili oggetto di gara.

Tale documento dovrà essere condiviso ed eventualmente integrato prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunioni congiunte tra l'appaltatore di ciascun lotto e il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter di ciascun immobile oggetto di gara.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente appalto, ovvero i soggetti preposti o delegati in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, potranno ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

1 Normativa di riferimento

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente al D.lgs. 81/2008 art. 26 (modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009), comma 3 e 3 ter.

Ai sensi del comma 3 ter, art. 26 del D.lgs. 81/2008, il presente documento reca una **valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. **I soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, integrano il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.**

Vengono allegate al presente DUVRI apposite procedure tecnico organizzative di prevenzione anticontagio COVID che, stante l'inevitabile evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, dovranno essere aggiornate al momento della consegna del servizio e concordate con la Stazione Appaltante e l'Amministrazione utilizzatrice degli immobili.

Sarà cura del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente appalto, verificare e nel caso adeguare il presente documento prima dell'inizio delle attività da parte dell'appaltatore di ciascun Lotto.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, integra gli atti contrattuali.

2 Immobili oggetto dell'appalto

L'art.1 comma 140 della L.232/2016 ha previsto un fondo in capo all'Agenzia del Demanio destinato a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, parte del fondo è finalizzato a interventi volti alla prevenzione del rischio sismico. L'atto d'indirizzo del MEF 2018-2020 ha individuato il ruolo dell'Agenzia come soggetto che cura la predisposizione e progressiva attuazione di un Piano di interventi di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare dello Stato.

Sulla base di tali presupposti si procede alla elaborazione e progressiva attuazione di un Piano pluriennale di affidamenti di audit sismici, comprensivi per gli immobili in uso governativo anche di rilievi BIM e talvolta audit energetici a operatori economici specializzati, con l'obiettivo di creare i necessari presupposti per un patrimonio immobiliare pubblico più sicuro, più efficiente e più conosciuto.

Il Piano pluriennale di riqualificazione sismica ed energetica sul patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato è articolato tenendo prioritariamente conto del livello di sismicità delle zone di ubicazione dei beni, della tipologia di utilizzo del bene, il tutto nel vincolo delle risorse finanziarie che saranno progressivamente messe a disposizione dal Bilancio dello Stato.

Si riporta di seguito il dettaglio degli immobili oggetto dell'appalto e la relativa suddivisione in lotti:

	Bene	Regione	Provincia	Comune	Denominazione bene	Indirizzo
LOTTO: 1	RMB0170	Lazio	Roma	Roma	Palazzo Marina	Piazza della Marina 4, Roma

3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Ragione sociale	
Sede legale	
Numero di telefono sede	
Datore di Lavoro	
RSPP	

4 Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività sotto dettagliate:

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene.

Le attività di rilievo interesseranno l'immobile ed eventuali aree esterne. E' inoltre richiesta per l'esecuzione delle attività di rilievo e di ricerca documentale la massima accuratezza e completezza, al fine di acquisire tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla definizione del prodotto informatico realizzato con le modalità indicate dal "Capitolato Informativo del processo BIM".

B. Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adequamento sismico

L'attività si sostanzia essenzialmente, oltre che nei rilievi sopraccitati, nella redazione del "Piano di indagini", nell'esecuzione di prove, sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il DM del 17/01/2018", nonché nei successivi ripristini di strutture e finiture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune attività relative alla campagna diagnostica strumentale che verrà eseguita sugli immobili: prove con martinetti piatti singoli e doppi, indagini termografiche, analisi endoscopiche, analisi soniche, analisi visive delle tessiture murarie, verifiche degli ammorsamenti tramite l'esecuzione di scassi

e saggi, prove sclerometriche su malta e su elementi lapidei, analisi magnetometrica, carotaggi nel calcestruzzo, prelievo di barre d'armatura, prove sclerometriche su calcestruzzo, prove ultrasoniche, misura del potenziale di corrosione, prove di pull-out, prove di carico su solai, prove dinamiche etc.

5 Durata dell'appalto

Per la durata dell'appalto si faccia riferimento ai documenti di gara.

6 Misure di prevenzione e protezione generali

L'appaltatore di ciascun lotto dovrà osservare le seguenti regole:

- i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- prima di accedere alle aree interessate dalle attività, dovranno concordare con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attività oggetto dell'appalto;
- localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'esodo;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza;
- non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell'immobile;
- l'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille dovrà essere effettuato in apposita zona dedicata la quale dovrà risultare: inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata da materiale infiammabili e adeguatamente aerata;
- non è ammesso il deposito di contenitori contenenti materiali, indipendentemente che siano solidi, liquidi o gassosi, altamente infiammabili o esplosivi, tossici, nocivi in genere, né di contenitori sottopressione qualunque sia il contenuto;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- sarà cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo del D.P.I. da parte del proprio personale;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o macchine;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Amministrazione se non espressamente autorizzato;

- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);
- l'appaltatore di ciascun lotto deve svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
- l'appaltatore di ciascun lotto si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata;
- l'appaltatore di ciascun lotto al termine delle lavorazioni, deve provvedere alla rimozione, allontanamento e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni eseguite;
- valutare con la figura del RSPP dell'immobile in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri etc causati possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali attività.

7 Fattori di interferenza e di rischio specifico

Per la predisposizione del presente documento, si è proceduto partendo da un'attenta analisi delle attività oggetto dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree in cui dovrà operare il personale dell'appaltatore di ciascun lotto, pericoli che potrebbero tradursi in rischi.

Premesso che l'Agenzia del Demanio non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio per cui il presente documento è stato redatto sulla base dei rischi standard prevedibili relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81 e s.m.i., e considerato che i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto possono integrare detto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, nel caso ravvisassero la necessità di adottare ulteriori misure di sicurezza; sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

- l'appaltatore utilizzerà di norma i principali accessi di cui il fabbricato è dotato (accessi carrabili e/o pedonali, scale, ascensori e/o montacarichi, rampe, porte di ingresso, etc);
- l'appaltatore svolgerà le attività di rilievo geometrico ed impiantistico in tutti i luoghi e gli ambienti dei fabbricati interessati, compresi eventuali locali tecnici ad accesso limitato, armerie, celle di sicurezza, spazi esterni, terrazzi di copertura, intercapedini, luoghi interrati, luoghi aperti al pubblico e ambienti/locali ad operatività continuativa, etc;
- oltre a quanto specificato al punto precedente, si dovrà poter ispezionare spazi come cavedi, controsoffitti, pavimenti flottanti, etc;
- l'appaltatore effettuerà inoltre indagini più o meno invasive, e relativi ripristini, nei luoghi che riterrà opportuni, segnalando gli stessi sul documento "Piano di Indagini" che andrà

condiviso con l'Amministrazione usuaria dell'immobile; si precisa che potrebbe risultare necessario effettuare le indagini di cui sopra anche in spazi nei quali le attività lavorative e/o di ricezione al pubblico avvengono senza interruzione (h 24);

- l'appaltatore introdurrà negli immobili strumenti e attrezzature di vario tipo per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, finalizzate ad escludere il contatto rischioso fra più appaltatori che operano contemporaneamente nelle aree oggetto dell'appalto e sono le seguenti:

- 1 eventuale sfasamento temporale delle attività, concordando con l'Agenzia del Demanio e con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter un nuovo cronoprogramma;
- 2 delimitazione delle aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.

Vengono prescritte all'appaltatore, a seguito dei rischi individuati, le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- tutto il personale dovrà applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. in tema di gestione della prevenzione e protezione;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il personale occupato dall'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Premesso che:

- l'appaltatore di ciascun lotto risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi commessi, secondo quanto stabilito dall'art. 26 c. 1 lett. A) del D.Lgs. 81/08;
- non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ai macchinari in genere ed ai prodotti dall'appaltatore di ciascun lotto, compresi quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- per tali attrezzature, impianti, macchinari e prodotti, nonché per le relative modalità operative, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08);

si dà reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, di quanto segue:

1 VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Ai fini di un'immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività dell'appaltatore, saranno individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) pertinenti l'area di lavoro, e si constaterà che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza. L'eventuale parcheggio degli automezzi e l'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

2 IMPIANTI ELETTRICI

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), saranno esaurientemente indicate all'appaltatore medesimo. In caso di necessità/emergenza, l'appaltatore di ciascun lotto dichiara di essere in grado di utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità sono state indicate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter.

3 IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (A GAS E/O GASOLIO E SIMILARI)

I luoghi di lavoro sono serviti da reti sulla cui collocazione e sulle cui modalità di utenza l'appaltatore di ciascun lotto sarà formato, qualora necessario, in special modo sull'ubicazione delle valvole di intercettazione e chiusura e sugli interruttori di sezionamento. Se necessario saranno esaurientemente illustrate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, altresì le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, etc. L'appaltatore di ciascun lotto sarà altresì dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento.

4 INFORMAZIONI GENERALI

Il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non risponde di eventuali guasti o smarrimenti delle attrezzature, macchine e dei prodotti utilizzati dall'appaltatore, che è obbligato alla custodia delle stesse, adottando tutti i provvedimenti affinché non possano costituire fonte di pericolo per il personale dipendente.

Le operazioni di carico/scarico di eventuali materiali o macchine e attrezzature avverranno secondo le modalità operative in uso nel luogo di lavoro cui l'appaltatore deve attenersi. Tutte le aree dove si effettueranno eventuali operazioni di carico, scarico, movimentazione materiali, lavorazioni varie, saranno adeguatamente perimetrate ed inibite al transito pedonale e veicolare a carico dell'appaltatore e nel rispetto del D.Lgs.81/08, al fine di tutelare la sicurezza delle persone in caso di incidente.

In nessun caso i servizi potranno iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti o comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici hanno la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei servizi e spetta loro il compito di illustrare alle proprie maestranze il presente documento e di verificare che venga attuato quanto in esso contenuto e quanto regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica. Sono, inoltre, tenuti a predisporre eventuali procedure, affinché ogni lavoratore impegnato nella realizzazione delle attività in

oggetto esegua i servizi nel rispetto delle direttive e a fornire loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei servizi in sicurezza.

5 DOVERI DI SICUREZZA

Si rammenta che tutto il personale è tenuto all'osservanza delle misure di sicurezza e degli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge ed in particolare:

- durante il lavoro è vietato bere alcolici e fumare;
- lungo i percorsi è vietato depositare, anche temporaneamente, materiale che possa determinare intralcio di qualsiasi genere;
- l'appaltatore provvederà giornalmente all'eliminazione del materiale di scarto delle lavorazioni, rimanendo assolutamente vietato creare depositi anche temporanei;
- in nessun caso è consentito rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione presenti nei luoghi di lavoro senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter;
- devono sempre utilizzarsi, avendone la massima cura, i mezzi di protezione necessari, sia quelli in dotazione personale (DPI) sia quelli forniti per lavori particolari;
- devono segnalarsi immediatamente le insufficienze o carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
- non devono compiersi di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di competenza del lavoratore e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

6 ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI

All'appaltatore saranno fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e gli impianti fissi che su quelli d'impiego transitorio od occasionale siti nei luoghi di lavoro, nonché sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistica.

7 AGENTI FISICI E CHIMICI

Sarà espressamente sottolineato il divieto per l'appaltatore di esporre i lavoratori ad agenti fisici e chimici superiori ai limiti di soglia di cui ai titoli VIII e IX del D.Lgs. 81/08. A tal fine sarà richiamato l'obbligo per l'appaltatore sia di ridurre i rischi alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima dell'avvio delle attività, e successivamente su richiesta del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter o in occasione di variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto dovrà essere fatta una riunione di coordinamento nella quale analizzare nel dettaglio il piano di sicurezza dell'appaltatore in relazione alle attività svolte nella sede ove questi opera.

Sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti gli attori del sistema prevenzionistico.

8 Note di carattere generale

L'appaltatore si impegna a operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati.

Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a informare il proprio personale e quello degli eventuali subappaltatori sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore, presa visione dei luoghi di lavoro, e dopo verifica condotta con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter nei luoghi di lavoro in cui opererà in relazione e nell'ambito del contratto, dichiara completa ed esauriente la presente informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Per le attività svolte da eventuali subappaltatori i profili dei rischi associati alle rispettive attività sono identificati e associati alle relative soluzioni per evitare o limitare i rischi da interferenze all'interno del presente DUVRI così integrato e consegnato contestualmente al contratto di subappalto all'Amministrazione per l'autorizzazione del caso.

9 Stima dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza si faccia riferimento ai documenti di gara.

10 Gestione delle emergenze e pronto soccorso

L'appaltatore di ciascun lotto al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti negli immobili, prima di iniziare l'attività, dovrà prendere visione:

- delle planimetrie affisse nei corridoi dell'immobile e relative vie d'esodo;
- delle norme comportamentali;
- dell'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all'area di intervento;
- dell'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del gas;
- dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;
- dell'elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili.

L'appaltatore di ciascun lotto dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter dell'immobile, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle attività in appalto.

Committente Appaltante.....

Datore di Lavoro ex art.26 comma 3 ter.....

Datore di Lavoro Appaltatore.....

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA' BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITA' BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO, SITUATI NELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA ED IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE

PROCEDURE TECNICO-ORGANIZZATIVE ANTICONTAGIO COVID-19

1.0 Premessa

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere in oggetto, considerato che gli immobili oggetto del servizio sono occupati da uffici di Pubbliche Amministrazioni, è necessario, alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19 del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020, assumere protocolli di sicurezza anti-contagio.

Scopo del presente documento è quindi quello di individuare indicazioni operative finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 durante le attività inerenti all'espletamento del servizio in oggetto.

E' da sottolineare che, stante l'inevitabile evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, le indicazioni riportate di seguito dovranno essere aggiornate al momento della consegna del servizio e dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante e l'Amministrazione utilizzatrice degli immobili.

2.0 Descrizione sintetica delle attività da svolgere presso gli immobili oggetto del servizio

Le attività di cui risulta incaricato l'Operatore economico e che devono essere condotte presso gli

immobili, si possono brevemente riassumere come segue.

1. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali di tutti gli ambienti interni presenti e delle aree esterne.
2. Sopralluoghi tecnici diretti per la presa visione dei luoghi e delle componenti edilizie ed impiantistiche da parte del personale tecnico specialistico nonché ricerca documentale presso la sede, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per procedere all'analisi finalizzata a ricostruire l'anamnesi progettuale, costruttiva e sismica del singolo immobile.
3. Svolgimento di una campagna diagnostica strumentale, individuata da uno specifico "*Piano delle indagini*" redatto dall'Operatore, che prevede l'esecuzione di prove, sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "*Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il DM del 17/01/2018*", nonché nei successivi ripristini di strutture e finiture.

3.0 Esecuzione attività 1 e 2

3.1 Premessa

Queste attività richiedono la visita di tutti gli ambienti ai vari livelli in cui si articola il fabbricato.

Per ogni complesso architettonico saranno impiegati n.2 massimo n.3 tecnici che, autonomamente, ed in forma separata, studieranno l'edificio all'esterno, lungo il suo perimetro per poi proseguire al suo interno per l'intera giornata. In relazione all'estensione planimetrica del complesso i tecnici dovranno avere possibilità di accesso anche per alcune giornate consecutive. Va precisato che durante la prima visita di sopralluogo per il coordinamento delle attività per la giornata o quelle successive, i tecnici impiegati saranno accompagnati dal responsabile locale per l'illustrazione dell'articolazione del complesso nei suoi diversi reparti in modo da poter prendere contezza degli spazi, identificare le tipologie di attività presenti e il numero approssimativo del personale in esse impiegato.

Tale procedura permetterà alle squadre incaricate di poter meglio determinare il tempo necessario per completare i servizi, nonché organizzarsi per mettere in pratica le necessarie regole e misure comportamentali.

3.2 Modalità di accesso dei lavoratori

Per l'esecuzione di queste attività, l'accesso all'immobile dovrà essere gestito attuando le seguenti operazioni.

- Per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica che sarà utilizzata durante l'attività, dovrà essere prodotta una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del titolare della società che tutti gli strumenti che saranno utilizzati durante quel sopralluogo

sono stati opportunamente igienizzati prima dell'impiego odierno.

- Ogni squadra che accede all'immobile dovrà avere a disposizione per uso proprio un dispenser di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, sufficiente per la giornata lavorativa.
- Prima di accedere materialmente nei locali di espletamento del servizio, gli operatori
 - potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso all'immobile. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti;
 - dovranno lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica in dotazione alla squadra;
 - dovranno indossare, se necessari, i DPI dovuti per il contenimento della diffusione del virus COVID19, che, a mero titolo esemplificativo, possono essere:
 - guanti monouso
 - mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o del tipo chirurgica anche se prive del marchio CE (è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 16 del DL n. 18 del 17 marzo 2020¹).
- L'Operatore dovrà avere a disposizione durante il sopralluogo, da conservare in apposito contenitore al seguito della squadra, alcuni kit completi dei DPI di cui al punto precedente, in numero sufficiente in base al numero dei componenti della squadra, per la gestione di situazioni di emergenza.

3.3 Modalità di svolgimento del servizio

L'espletamento del servizio dovrà essere gestito attuando le seguenti operazioni:

- L'Amministrazione utilizzatrice individuerà un servizio igienico dedicato per il personale che accede all'immobile per l'espletamento del servizio, nonché un locale dove

¹ Per quanto riguarda i dettami del DL n. 18 del 17 marzo 2020 si riportano gli estratti dei commi 1 e 2 interessati.

Comma 1: ".....**sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, **le mascherine chirurgiche** reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9".

Comma 2: "... Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.**

- consumare il pasto;
- Gli operatori e i tecnici impiegati per le attività in situ dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, assicurando il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche nel corso dello svolgimento delle loro attività. A tal fine sono obbligati a lavarsi le mani con la soluzione idroalcolica in dotazione, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;
 - Durante l'esecuzione di ogni attività all'interno e all'esterno dell'immobile oggetto di indagine, è assolutamente necessario che i tecnici impiegati rispettino la distanza minima tra le persone ("criterio di distanza *droplet*"), prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 di almeno 1 metro. Nel caso in cui questo non sia possibile per la presenza di personale afferente all'Amministrazione utilizzatrice, l'attività deve essere momentaneamente sospesa al fine di consentire una corretta evacuazione dei locali dalle persone occupanti e poter quindi procedere con le necessarie operazioni tecniche. Solo al termine di tale attività è consentito il ritorno del personale interno;
 - Nel caso in cui per circostanze "limitate e strettamente necessarie", sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due o più operatori, gli stessi dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o chirurgica;
 - Stante l'incertezza di poter ricevere formale riscontro da parte dell'Amministrazione utilizzatrice dell'avvenuta sanificazione degli ambienti da indagare o visitare secondo quanto disposto dal Ministero della Salute con Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 ("COVID-19. "Nuove indicazioni e chiarimenti"), l'accesso ai vari locali dovrà avvenire indossando sempre guanti monouso;
 - Le attrezzature, se utilizzate da più persone, dovranno essere igienizzate ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
 - Gli apparecchi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operatore. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte degli operatori;
 - Dopo l'uso, i DPI monouso utilizzati (trattandosi nella fattispecie di un uso circoscritto ad ambiti definiti come luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie o assimilate²),

² La circolare del **Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020** specifica che solo i DPI utilizzati per le attività di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati in cui hanno soggiornato persone affette da Coronavirus: "*dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto*"; mentre per il caso in questione si rimanda per "assimilazione" a quanto espressamente riportato nel rapporto dell'**Istituto Superiore di Sanità** recante "**Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2**",(aggiornata al 31 marzo 2020), in cui viene precisato che "*Per le abitazioni in cui non sono*

dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati e comunque saranno raccolti a cura degli operatori e chiusi a scopo cautelativo in doppio sacchetto che sarà portato fuori dai luoghi di lavoro a fine giornata.

4.0 Esecuzione attività 3

4.1 Premessa

L'attività 3 prevede l'introduzione di imprese edili, personale tecnico (operatori) e macchinari necessari ad eseguire le prove stabilite dal Piano delle indagini, individuate in apposita planimetria grafica, nonché le relative opere di ripristino. In questo caso l'accesso è strettamente limitato alle sole zone interessate dalle indagini. Anche in questa fase, in relazione alla numerosità e tipologia delle prove, i tecnici, gli operai e le attrezzature specialistiche dovranno avere possibilità di accesso per più giorni anche consecutivi. Il numero di accessi potrà variare in funzione delle attività da svolgere.

4.2 Modalità di accesso dei lavoratori

L'accesso all'immobile dovrà essere gestito attuando le seguenti operazioni.

- Per ogni accesso all'immobile, ciascun soggetto dovrà presentarsi all'ingresso dell'edificio munito dell'autodichiarazione resa sul modello del Ministero dell'Interno in corso di validità al momento dell'accesso;
- Per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica che sarà utilizzata durante l'attività, dovrà essere prodotta una autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del titolare della società che tutti gli strumenti che saranno utilizzati durante quel sopralluogo sono stati igienizzati prima dell'impiego odierno con apposita soluzione idroalcolica;
- Ogni squadra che accede all'immobile dovrà inoltre avere a disposizione per uso proprio un dispenser di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, sufficiente per la giornata lavorativa.
- Prima di accedere materialmente nei locali di espletamento del servizio, gli operatori
 - potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso

presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Al momento si fa presente che alcune Regioni quali Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno precisato che i "Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati".

all'immobile. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti;

- dovranno lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica in dotazione alla squadra;
- dovranno indossare, oltre ad eventuali DPI specifici previsti per le prove, saggi e sondaggi da eseguire sui materiali e sulle strutture, e se necessari i DPI dovuti per il contenimento della diffusione del virus COVID19, che a mero titolo esemplificativo possono essere:
 - guanti monouso
 - mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o del tipo chirurgica anche se prive del marchio CE (è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 16 del DL n. 18 del 17 marzo 2020³).
- concordare con la Pubblica Amministrazione le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, dei mezzi e macchine necessari all'esecuzione delle prove in situ, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nell'immobile.
- L'Operatore dovrà comunque garantire durante l'attività in situ, e dovranno essere conservate a scopo precauzionale in apposito contenitore, una o più kit completo dei DPI di cui al punto precedente in base al numero dei componenti della squadra, per la gestione di situazioni di emergenza.

4.3 Modalità di svolgimento del servizio

L'espletamento del servizio dovrà essere gestito attuando le seguenti operazioni.

- L'Amministrazione utilizzatrice individuerà un servizio igienico dedicato per il personale che accede all'immobile per l'espletamento del servizio, nonché un locale dove consumare il pasto;
- Gli operatori e i tecnici impiegati per le attività in situ dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, assicurando il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche nel corso dello svolgimento delle loro attività. A tal fine sono obbligati a lavarsi le mani con la soluzione idroalcolica in dotazione, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;

³ Vedi nota 1)

- Durante l'esecuzione di ogni attività all'interno e all'esterno dell'immobile oggetto di indagine, è assolutamente necessario che il personale impiegato rispetti la distanza minima tra le persone ("criterio di distanza *droplet*"), prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 di almeno 1 metro;
- Nel caso in cui per circostanze "limitate e strettamente necessarie", sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due o più operatori, gli stessi dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o chirurgica;
- Per lo svolgimento delle attività all'interno degli spazi occupati da personale interno, attraverso una idonea programmazione, devono essere liberate e circoscritte al fine di poter consentire l'accesso ai soli tecnici e/o imprese per tutta le fasi dell'attività. Lo svolgimento dell'attività nello specifico locale deve essere adeguatamente segnalata, al fine di evitare contatti con il personale dell'Amministrazione;
- Stante l'incertezza di poter ricevere formale riscontro da parte dell'Amministrazione utilizzatrice dell'avvenuta sanificazione degli ambienti oggetto di indagine secondo quanto disposto dal Ministero della Salute con Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 ("COVID-19. "Nuove indicazioni e chiarimenti"), l'accesso ai vari locali dovrà avvenire indossando sempre guanti monouso;
- Le attrezzature se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operatore. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte degli operatori;
- Al termine dell'attività in ciascun locale, e prima quindi del rientro del personale dell'Amministrazione utilizzatrice, dovrà essere garantita la pulizia del locale. Le operazioni di pulizia dovranno essere condotte con prodotti chimici adeguati ed i locali dovranno essere adeguatamente ventilati. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali, ad esempio: maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- Dopo l'uso, i DPI monouso utilizzati (trattandosi nella fattispecie di un uso circoscritto ad ambiti definiti come luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie o assimilate⁴), dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati e comunque saranno raccolti a cura degli operatori e chiusi a scopo cautelativo in doppio sacchetto che sarà portato fuori dai luoghi di lavoro a fine giornata.

⁴ Vedi nota 2

Per la casistica in oggetto, assimilabile ad uno o più “mini-cantieri”, nell’ottica di fornire un breve ed immediato “vademecum” sulle modalità di attuazione delle procedure anti-contagio, si rimanda a quanto contenuto nel documento che illustra le “*Procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile*” elaborato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT) che riassume alcune semplici regole da seguire riportate nelle 2 schede successive.



REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti


Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

cncpt
(Network delle ditte in subbie)

ANCC
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITARIA PER LE CASSE SEDI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDETTAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA



REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK	NO	NO	OK	OK	OK
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche	Non toccarsi occhi, naso e bocca	Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro	Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME	CALL DOCTOR 1500	112	OK
1	2	3	
È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali	In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.	In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112	Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

cncpt
(Network delle ditte in affitto)

ANCC
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDETTAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA